I
U
A
V

Università Iuav di Venezia

decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto

30 aprile 2025

Determinazione delle modalità per l'accertamento del livello linguistico quale requisito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale dell'ateneo ai sensi dell'art 6, comma 2 del DM 270/04.

ADSS/DSS/

il direttore del dipartimento
premesso che, nel contesto nelle modalità previste dai diversi soggetti nel sistema universitario nazionale l'attuale modalità esclusiva utile all'attestazione delle competenze linguistiche richieste quale requisito di accesso per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale risulta penalizzante per coloro che intendono candidarsi ad un corso di laurea di II livello presso questo l'ateneo, ovvero l'attestazione rilasciata dagli enti certificatori accreditati presso il Mur;
richiamato lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352;
richiamato il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 4 dicembre 2023 n. 658;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
visti i DD.MM n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023 con i quali sono ridefinite le classi di laurea e di laurea magistrale;
vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accesso ai corsi universitari" e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022, "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2019 (2019/c 189/03), su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue;
visto il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue - QCER, del Consiglio d'Europa (2001);
visto il QCER Volume Complementare del Consiglio d'Europa (2020);

considerata l'importanza della verifica della competenza linguistica ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi in base a quanto previsto dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;
considerati gli obiettivi strategici per il potenziamento dell'offerta didattica esistente favorendo l'innovazione dei percorsi formativi di cui al piano integrato di attività e organizzazione dell'Università Iuav di Venezia 2025-27;
verificato il modus operanti dei soggetti pubblici operanti nel sistema di istruzione universitario ai fine della verifica della competenza linguistica nella fase di accesso ai corsi di laurea e/o laurea magistrale;
valutata la qualità delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera acquisite:
- tramite percorsi di preparazione linguistica attivati dai Centri Linguistici di Ateneo, già equiparati dal Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 alle attestazioni rilasciate dagli enti accreditati;
- con il superamento di esami attivati all'interno di percorsi di studio di livello universitario (italiani ed esteri) che esplicitino il diretto riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
- con il conseguimento del diploma superiore o la frequenza di almeno un anno di college, in Paesi in cui il sistema di istruzione sia nella specifica lingua straniera;
- con il conseguimento di un titolo universitario, in Italia o all'estero, al termine di un corso di studi tenuto interamente in lingua straniera oppure di una laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale nelle relative lingue straniere con almeno 36 CFU;
ritenuto pertanto, necessario aggiornare le disposizioni concernenti i requisiti per l'attestazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale e opportuno valorizzare le sopracitate competenze eventualmente in possesso da parte dei candidati alle selezioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale dell'ateneo;
considerata l'urgenza di procedere alla determinazione delle modalità di attestazione delle competenze linguistiche in tempo utile per garantire piena informazione ai candidati che intendono partecipare alle procedure selettive in avvio nel mese di maggio 2025;
acquisito il parere dei Coordinatori dei corsi di studio e del Direttore della sezione di coordinamento della didattica;
decreta
Articolo unico

1. I candidati alle procedure selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale dell'ateneo, attestano il livello delle competenze linguistiche acquisite mediante:
   - la presentazione delle attestazioni rilasciate da enti certificatori ricompresi nell'elenco dei soggetti accreditati di cui al DM del MUR n.62 del 10 marzo 2022 e ss.mm.ii;
   - la presentazione delle certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo;
   - certificazione o autodichiarazione del superamento di esami attivati all'interno di percorsi di studio universitari (italiani ed esteri) che esplicitino il diretto riferimento al QCER e il livello conseguito in tutte le dimensioni previste dal quadro;

- presentazione del titolo originale o autodichiarazione relative al conseguimento di titolo universitario conseguito al termine di un corso di studi tenuto interamente in lingua straniera;
- presentazione del titolo originale o autodichiarazione relative al possesso di una laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. (cfr. dm 62 art 4)

Le informazioni autodichiarate sono oggetto di verifica e producono effetti solo a ricezione della conferma di veridicità.

2. Ai fini del possesso dei requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale, tutte le attestazioni hanno validità di anni 5 (si intende escluso il conseguimento dei titoli sopracitati)
3. Il presente decreto, sin d'ora esecutivo, viene trasmesso al Consiglio di Dipartimento di Culture del Progetto per la prevista ratifica, all'Area didattica e servizi agli studenti - Divisione offerta formativa - Servizio programmazione didattica per gli atti conseguenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e alla Divisione servizi agli studenti - Servizio gestione accessi che cura anche l'aggiornamento delle pagine web di riferimento per i candidati.

Il direttore del dipartimento di Culture del progetto
prof. Piercarlo Romagnoni